

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SUPERIORE

Emanato con D.R. n. 554/2024 del 25/07/2024

(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizione

ART. 2 – Finalità

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

ART. 3 – Organi

ART. 4 – Direttore

ART. 5 – Consiglio del Collegio

CAPO III – NORME SULLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO PER I COLLEGIALI STUDENTI DI PRIMO E SECONDO CICLO

ART. 6 – Aree disciplinari

ART. 7 – Tutor, Responsabili/Titolari, Docenti – definizioni e compiti

ART. 8 – Organizzazione dell'attività formativa

ART. 9 – Requisiti di accesso

ART. 10 – Iscrizione al corso ordinario del Collegio Superiore

ART. 11 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

ART. 12 – Piano di studio

ART. 13 – Esami o valutazioni finali di profitto e prova finale

ART. 14 – Diploma del Collegio Superiore

ART. 15 – Collegiali

CAPO IV - NORME SULLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO PER I COLLEGIALI STUDENTI DI TERZO CICLO

ART. 16 - Aree disciplinari

ART. 17 - Attività di ricerca e di formazione

ART. 18 - Tutor: definizioni e compiti

ART. 19 - Diploma del Collegio Superiore

ART. 20 - Requisiti di accesso e benefici

ART. 21 - Requisiti per la permanenza nell'I-PHD College e mantenimento dei benefici

ART. 22 - Rinunce, decadenze ed esclusioni

CAPO V – NORME DI DISCIPLINA

ART. 23 - Norme di disciplina

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

CAPO VI – DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE

ART. 24 – Gestione

ART. 25- Risorse

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è istituito, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Ateneo, il Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegio), con sede a Bologna.
2. Il presente Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento.

Art. 2 – Finalità

1. Il Collegio ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tal fine il Collegio fornisce insegnamenti o percorsi di ricerca e formazione extracurricolari dedicati e non sovrapposti all'offerta didattica dei corsi di studio a studenti, selezionati a seguito di concorso, iscritti ad un corso di studio di primo, secondo ciclo e ciclo unico o di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
2. Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con i Dipartimenti e i Corsi di Dottorato dell'Ateneo, nonché con l'Istituto di Studi Avanzati e altri Centri e con istituzioni analoghe, in Italia e all'estero.

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del Collegio:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Collegio;
 - c) il Vicedirettore.

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo; rimane in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i componenti del Consiglio del Collegio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

3. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
- a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;
 - b) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;
 - c) convoca e presiede il Consiglio del Collegio;
 - d) individua i fabbisogni e propone il budget al Consiglio;
 - e) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - f) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Consiglio;
 - g) conferisce annualmente l'incarico di Tutor di uno o più Collegiali a professori e ricercatori dell'Ateneo nell'ambito dell'albo dei Tutor selezionati come da art. 7; qualora, in corso d'anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio del Collegio;
 - h) nomina annualmente i Responsabili/Titolari delle attività formative nei vari ambiti disciplinari e i Docenti dei corsi del Collegio;
 - i) sottopone al Consiglio del Collegio la proposta di Regolamento Didattico del Collegio per gli studenti di primo e secondo ciclo e le norme sulle attività per i Collegiali di terzo ciclo;
 - j) sottopone al Consiglio la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per l'approvazione;
 - k) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento, per l'ammissione al Collegio;
 - l) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio;
 - m) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio nella sua composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti di cui al D.R. n. 1918/2019;
 - n) può proporre al Consiglio del Collegio la previsione di un numero programmato di Collegiali per l'accesso alle attività formative nei vari ambiti disciplinari;
 - o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio del Collegio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.

Art. 5 - Consiglio del Collegio

1. Il Consiglio del Collegio è composto da:
- a) il Direttore;
 - b) i Tutor selezionati come da art. 7 e art. 18 dal presente Regolamento;
 - c) i Responsabili/Titolari delle attività formative nei vari ambiti disciplinari, di cui all'art. 7;
 - d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 4 del presente articolo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

2. Il Consiglio del Collegio, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
- a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività, incluse quelle didattiche;
 - b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a);
 - c) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) approva lo svolgimento delle iniziative formative e di ricerca;
 - e) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - f) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - g) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
 - h) approva il Regolamento Didattico annuale del Collegio;
 - i) approva la programmazione didattica annuale del Collegio;
 - j) sentito il Direttore, propone per l'approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti studio da mettere a concorso;
 - k) propone modifiche al Regolamento del Collegio per l'approvazione da parte degli Organi di Ateneo;
 - l) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di Docenti e Collegiali con analoghe istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Approva altresì i protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi borse di studio e contributi finanziari;
 - m) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali;
 - n) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio;
 - o) monitora il profitto dei Collegiali con il parere dei Tutor, dei Responsabili/Titolari delle attività formative e del Direttore;
 - p) approva la previsione di un numero programmato di Collegiali per l'accesso alle attività formative di cui all'art. 8, su proposta del Direttore;
 - q) decide dell'ammissione dei Collegiali all'anno successivo;
 - r) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

- s) può autorizzare, su richiesta motivata del Collegiale, una sola proroga per ciclo di studi dei termini di soddisfacimento dei requisiti di permanenza nel Collegio, di cui all'art. 11 comma 1 e/o comma 4;
 - t) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, la sospensione dal percorso formativo nei casi previsti dal Regolamento Studenti;
 - u) può autorizzare la modifica dell'opzione per la residenza dei Collegiali di cui all'art. 15 comma 3.
3. Il Consiglio del Collegio può delegare le funzioni di cui alle lettere l), n), q), r) e u) del comma 2 ad uno o più dei suoi componenti.
4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di tre, di cui due appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di cui all'art. 6 del presente regolamento, eletti dai Collegiali iscritti ai corsi di I e II ciclo, e uno in rappresentanza dei Collegiali di terzo ciclo, eletto dai PhD dell'International PhD College, sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane.
5. Il Consiglio del Collegio esercita le competenze di cui alle lettere o), p), q), r) del comma 2, nella composizione ristretta così determinata:
- a) il Direttore del Collegio;
 - b) i Tutor del Collegio;
 - c) i Responsabili/Titolari delle attività formative nei vari ambiti disciplinari.

Capo III – NORME SULLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO PER I COLLEGIALI STUDENTI DI PRIMO E SECONDO CICLO

Art. 6 - Aree disciplinari

1. Il Collegio prevede due macro-aree disciplinari:

- a) area umanistico-sociale, a cui si riconducono i settori scientifico disciplinari dei Dipartimenti compresi nell'Area Umanistica e nell'Area Sociale, individuate dal regolamento per le elezioni del Senato Accademico;
- b) area scientifico-tecnologica, a cui si riconducono i settori scientifico disciplinari dei Dipartimenti compresi nell'Area Scientifica, nell'Area Tecnologica e nell'Area Medica, individuate dal regolamento per le elezioni del Senato Accademico.

A ogni macro-area corrisponde l'istituzione di Corsi Ordinari definiti nel Regolamento Didattico del Collegio Superiore.

Art. 7 – Tutor, Responsabili/Titolari, Docenti – definizioni e compiti

1. Il Tutor è un professore o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di tipo B o ricercatore tenure track, di documentata qualità dell'Ateneo selezionato tramite bando a fare parte dell'Albo dei Tutor del Collegio. Ai Tutor sono affidati i Collegiali secondo l'area disciplinare di appartenenza, per incarico conferito annualmente

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

dal Direttore del Collegio. I Collegiali, a partire dal secondo anno, possono proporre al Direttore di essere assegnati ad altro Tutor della propria area disciplinare.

2. Sono compiti del Tutor:

- a) seguire e contribuire alla formazione dei Collegiali che gli sono affidati, con incontri periodici, indirizzandone le scelte delle attività formative nel percorso di studio all'interno del Collegio, nonché supervisionandone il profitto e riferendone annualmente al Consiglio del Collegio e/o al Direttore;
- b) proporre annualmente, anche su suggerimento dei Collegiali affidati, un seminario che il Consiglio del Collegio valuta ai fini dell'eventuale inserimento nella programmazione didattica annuale;
- c) partecipare a tutte le fasi dei procedimenti di selezione per l'ammissione degli studenti al Collegio, in qualità di componente della Commissione esaminatrice, almeno una volta nel proprio mandato.

3. Il Responsabile/Titolare è di norma un Tutor del Collegio che organizza la didattica di un'attività formativa, o di un gruppo di attività formative nei vari ambiti disciplinari, e ne sceglie i docenti, d'intesa con il Direttore. Le modalità didattiche sono liberamente definite dai Docenti delle attività formative nei vari ambiti disciplinari.

4. I Tutor e i Responsabili/Titolari, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente Regolamento, esprimono parere al Consiglio del Collegio e/o al Direttore sul monitoraggio del profitto dei Collegiali, sulle richieste di mobilità estera e sulle scelte didattiche sostitutive.

5. L'attività didattica svolta dai docenti presso il Collegio è riconosciuta all'interno del compito didattico secondo quanto stabilito annualmente dalle Linee di indirizzo della programmazione didattica. A tal fine, ciascun docente dichiara al Direttore del Dipartimento di appartenenza, tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico, l'attività annuale da svolgersi presso il Collegio. Le ore svolte per il Collegio saranno inserite dai Docenti all'interno del consuntivo dell'attività didattica dell'anno accademico di riferimento.

Art. 8 - Organizzazione dell'attività formativa

1. Il Collegio eroga la propria attività formativa ai Collegiali iscritti ad un corso di studio dell'Ateneo di Bologna di:

- a) primo ciclo: che ricomprende i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) secondo ciclo: che ricomprende i due anni dei corsi di laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- c) terzo ciclo: che ricomprende i tre anni dei corsi di Dottorato di ricerca come disciplinato dal Capo IV del presente Regolamento.

2. Le attività formative del Collegio Superiore sono organizzate in Corsi Ordinari con obiettivi formativi specifici relativi alla macro-area disciplinare di riferimento di cui all'art. 6 e definiti nel Regolamento Didattico.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

3. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e la programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto, è pubblicata sul Portale dell'Ateneo.
4. La frequenza alle attività formative del Collegio è sempre obbligatoria. La verifica della frequenza è compito del Docente che svolge l'attività formativa.
5. Per ogni anno accademico ciascun Collegiale sceglie le attività formative attingendo dalla proposta didattica del proprio Corso Ordinario o della propria macro-area. Può eventualmente scegliere anche attività formative dell'altra macro-area disciplinare, al fine di acquisire una formazione disciplinare e interdisciplinare come disposto nel Regolamento Didattico del Collegio approvato annualmente.

Art. 9 - Requisiti di accesso

1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi di Ateneo secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettera j).
2. L'ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso emanati annualmente.
3. Le prove di ammissione per l'ingresso al Collegio si basano su bandi di concorso distinti: per l'ammissione di studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico; per l'ammissione di studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di corso di laurea magistrale; per l'ammissione al terzo ciclo di studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di corso di dottorato di ricerca.
4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio.
5. Fatti salvi i requisiti di merito previsti dai bandi di concorso, i Collegiali iscritti ad un corso di laurea di I ciclo dell'Università di Bologna non sono soggetti ad ulteriori procedimenti di selezione per proseguire la carriera di Collegiale, purché conseguano la laurea in corso e in tempo utile per immatricolarsi ad un corso di laurea di II ciclo (laurea magistrale) nell'anno accademico successivo all'anno accademico di conseguimento della laurea di I ciclo.

Art. 10 – Iscrizione al corso ordinario del Collegio Superiore

1. L'iscrizione ad un Corso Ordinario del Collegio si perfeziona a seguito dell'iscrizione ad almeno un corso di studio dell'Università di Bologna. Detto corso di studio è quello di riferimento ai fini dei requisiti di permanenza e dei benefici relativi allo status di Collegiale.
2. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio, lo studente deve indicare, entro il termine finale delle iscrizioni con indennità di mora, il corso di studio di riferimento ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al Collegio e dei requisiti di permanenza e dei benefici relativi allo status di Collegiale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei casi di iscrizione al quarto anno del Corso Ordinario del Collegio Superiore da parte di coloro che si iscrivono ad un corso di studio di II ciclo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

4. In caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio, lo studente iscritto al Corso Ordinario del Collegio Superiore può chiedere il passaggio dal corso di studio per cui ha effettuato la scelta di cui al comma 2 a un altro diverso da quello a cui è contemporaneamente iscritto.
5. La contemporanea iscrizione ad altra Scuola Superiore Universitaria o a Scuola o Istituto Superiore ad ordinamento speciale deve essere regolata da apposita convenzione tra le due Istituzioni, che disciplini gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell'allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi, nonché dei requisiti previsti dai Decreti ministeriali di riferimento.

Art. 11 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

1. I Collegiali iscritti ad un corso di studio di primo e secondo ciclo sono tenuti a svolgere le attività formative e acquisire i crediti previsti per ciascun anno del corso di studio al quale sono iscritti entro il termine della sessione di esami fissata per ogni anno accademico di riferimento conseguendo in ciascun esame una votazione finale, non inferiore a punti 24 su 30 o un giudizio finale di idoneità, e riportando una votazione media annuale ponderata non inferiore a punti 28 su 30. A tal fine si fa riferimento unicamente alle votazioni e ai giudizi finali verbalizzati e registrati in carriera per l'anno accademico di riferimento.
2. I Collegiali sono tenuti a svolgere le attività formative predisposte dal Collegio a norma del Regolamento Didattico entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio del Collegio. Il superamento di tutte le attività formative previste deve avvenire entro l'ultimo anno accademico di iscrizione al proprio corso di studio, ad eccezione della sola discussione della prova finale di cui all'art. 13.
3. Negli esami relativi alle attività formative erogate dal Collegio, i Collegiali devono conseguire una votazione media annuale ponderata di almeno 28 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30, o un giudizio finale di idoneità. Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2019/20, i Collegiali devono riportare negli esami una votazione media annuale di almeno 27 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30, o un giudizio finale di idoneità. Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2020/21, verrà applicata la media annuale più favorevole tra quella ponderata e quella aritmetica.
4. I Collegiali iscritti ad un corso di studio di primo e secondo ciclo sono tenuti a conseguire la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studio.
5. I Collegiali di terzo ciclo sono tenuti a soddisfare requisiti e adempimenti previsti all'art. 21.
6. L'opzione per il percorso flessibile superiore alla durata normale del corso di studio (studente a tempo parziale) dà luogo alla decadenza dallo status di Collegiale e da tutti i benefici ad esso connessi per l'anno accademico di riferimento, con conseguente obbligo di restituzione del contributo finanziario annuale percepito e di versamento delle contribuzioni studentesche previste.
7. Il Collegiale che opta, nel corso di studio, per il percorso flessibile in un tempo inferiore alla durata normale del corso di studio (percorso breve) deve effettuare la medesima opzione

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

anche per la carriera del Collegio Superiore presentando una specifica richiesta e un piano di studio individuale, secondo le regole previste nel Regolamento didattico annuale, con il parere positivo del proprio Tutor, acquisendo almeno il numero minimo di cfu richiesti per il percorso ordinario di Collegio.

Art. 12 – Piano di studio

1. I Collegiali sono tenuti a seguire un totale di almeno 72 ore annuali di didattica frontale per ciascun anno accademico, seguendo attività formative erogate dal Collegio Superiore, acquisendo almeno 60 cfu al termine di Corsi Ordinari della durata complessiva di 5 o 6 anni.
2. I Collegiali, all'inizio di ciascun anno accademico, redigono il piano di studio secondo il Regolamento Didattico approvato annualmente dal Consiglio del Collegio che ne verifica la coerenza con gli obiettivi formativi relativi ai Corsi Ordinari afferenti alla macro-area disciplinare di riferimento. La scelta delle attività formative può essere modificata previo parere favorevole del Tutor e approvazione da parte del Consiglio del Collegio.

Art. 13 – Esami o valutazioni finali di profitto e prova finale

1. La modalità di svolgimento dell'esame o valutazione finale di profitto per ciascuna attività formativa prevista nei vari ambiti disciplinari è definita dai Responsabili/Titolari stessi in sede di programmazione didattica annuale nell'ambito delle modalità indicate dal Regolamento Didattico.
2. Al termine di ciascun Corso Ordinario, il Collegiale deve sostenere una prova finale che consiste nella discussione pubblica di un elaborato che avrà luogo in data successiva al conseguimento del titolo di Laurea del Corso di Studio. Le modalità, le tempistiche e i CFU conseguiti per la prova finale sono dettagliati nel Regolamento Didattico.
3. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio del Collegio in sede di programmazione didattica annuale, i Collegiali sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta. Il Consiglio del Collegio decide l'ammissione all'anno successivo di Collegio sulla base dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere del Tutor e di un giudizio sulle attività del Collegiale.

Art. 14 – Diploma del Collegio Superiore

1. Ai Collegiali che abbiano soddisfatto con regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti è conferito il corrispondente Diploma del Collegio.
2. Le attività compiute dai Collegiali ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento Didattico per gli studenti di primo e secondo ciclo, annualmente approvato dal Consiglio del Collegio, verranno inserite, con l'attribuzione dei corrispondenti CFU, al termine dei corsi di Studio, nel Supplemento al Diploma del titolo di studio e, purché coerenti con il progetto formativo (art. 10 c. 5 lett. a del DM 270/2004), potranno essere riconosciute, dai competenti Consigli di corso di studio, come crediti a scelta libera dello studente in caso di prosecuzione degli studi in livelli superiori.

Art. 15 – Collegiali

1. Il Collegio dispone di strutture residenziali. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere modificate dal Consiglio del Collegio all'inizio di ogni anno accademico.
2. Risiedere presso le strutture residenziali del Collegio comporta l'accettazione integrale del Regolamento Generale della Residenza.
3. I Collegiali risiedono presso la Residenza del Collegio. Essi possono chiedere di non risiedervi, mediante apposita richiesta motivata inoltrata al Direttore del Collegio e approvata dal Consiglio del Collegio. La richiesta deve essere rinnovata annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio del Collegio, la richiesta non è reversibile nel corso dell'anno accademico. Il Collegiale che non risiede presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l'alloggio.
4. Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2019/20, i Collegiali residenti a Bologna possono risiedere presso la Residenza del Collegio previa approvazione, da parte del Consiglio del Collegio, di apposita richiesta inoltrata al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d'ammissione.
5. I Collegiali usufruiscono di un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio.
6. Il contributo finanziario è rinnovabile ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali. In caso di mancato soddisfacimento degli obblighi previsti per ciascun anno, il Collegiale è tenuto alla restituzione del contributo finanziario annuale. Nel caso di scelta del percorso breve al Collegio Superiore, di cui all'art.11 comma 7, la durata normale del corso di studio, al fine dell'erogazione del contributo finanziario, coincide con quella del percorso breve.
7. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. I), presentando domanda al Consiglio del Collegio. Il Consiglio del Collegio valuta e approva, con il parere dei Tutor e secondo i criteri condivisi dal Consiglio del Collegio e resi pubblici tramite sito web, le scelte didattiche sostitutive, qualora ne verifichi la congruità con l'attività didattica del Collegio, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al corso di studio di appartenenza.
8. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio del Collegio.

CAPO IV - NORME SULLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO PER I COLLEGIALI STUDENTI DI TERZO CICLO

Art. 16 - Aree disciplinari

1. I Collegiali studenti di terzo ciclo accedono all'International PhD College (d'ora in avanti I-PhD College), un percorso formativo e di ricerca di III ciclo, organizzato dal Collegio,

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

complementare ai corsi di Dottorato di ricerca dell'Ateneo. È suddiviso in due macro-aree disciplinari:

- a) area umanistico-sociale, a cui si riconducono i settori scientifico disciplinari dei Dipartimenti compresi nell'Area Umanistica e nell'Area Sociale, individuate dal regolamento per le elezioni del Senato Accademico;
- b) area scientifico-tecnologica, a cui si riconducono i settori scientifico disciplinari dei Dipartimenti compresi nell'Area Scientifica, nell'Area Tecnologica e nell'Area Medica, individuate dal regolamento per le elezioni del Senato Accademico.

Art. 17 - Attività di ricerca e di formazione

1. I dottorandi dell'I-PhD College devono sviluppare progetti di ricerca e attività di "coworking" interdisciplinare su temi trasversali, da completare in via definitiva entro la fine del triennio di permanenza nell'I-PhD College. Le attività di "coworking" sono attività di ricerca che i dottorandi dell'I-PhD College svolgono in piccoli gruppi. A compimento dell'attività, i dottorandi dell'I-PhD College devono presentare almeno un prodotto che porti un contributo alla società civile in termini di disseminazione e divulgazione di scienza e conoscenza.
2. I temi trasversali dei progetti di ricerca e delle attività di "coworking" sono approvati dal Consiglio del Collegio all'avvio di ogni coorte, tenendo conto di proposte dei neo-dottorandi ammessi all'I-PHD College, eventualmente con il supporto dei Tutor di cui all'art. 18.
3. I dottorandi dell'I-PHD College devono partecipare attivamente a incontri e progetti organizzati dal Collegio conseguendo almeno 2 CFU ogni anno.
4. I dottorandi dell'I-PHD College devono conseguire almeno altri 3 CFU totali, nei tre anni del III ciclo, costituiti da attività di formazione interdisciplinare a loro dedicata e proposta all'inizio di ogni anno accademico nella programmazione didattica organizzata dal Collegio.
5. Il Consiglio del Collegio valuta e approva, con il parere dei Tutor e secondo i criteri condivisi dal Consiglio e resi pubblici tramite sito web, le scelte formative sostitutive, qualora ne verifichi la congruità con il percorso formativo e di ricerca dell'I-PHD College, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità del Collegiale in relazione al corso di dottorato di appartenenza.
6. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio del Collegio, i dottorandi dell'I-PHD College sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta e sullo stato di avanzamento del progetto interdisciplinare concordato.
7. Al fine di stimolare e assecondare interazioni internazionali e interdisciplinari, il Collegio potrà promuovere scambi con altre Scuole Superiori Universitarie e Istituti Superiori internazionali e nazionali, eventualmente mettendo a bando contributi per la mobilità internazionale.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

Art. 18 - Tutor: definizioni e compiti

1. A ogni dottorando ammesso all'I-PHD College è affiancato un docente dell'Ateneo (Tutor) di macro-area disciplinare diversa da quella di appartenenza del dottorando, di cui all'Art. 16, nominato dal Direttore tra i Tutor dell'apposito Albo dei tutor del Collegio.
2. Sono compiti del Tutor:
 - a) seguire il dottorando nell'identificazione del tema di ricerca interdisciplinare e nello svolgimento della relativa attività di ricerca, anche in collaborazione con i Tutor che supervisionano gli altri dottorandi del gruppo di "coworking";
 - b) svolgere attività di supporto nell'identificazione e realizzazione di iniziative o prodotti per la restituzione alla cittadinanza/società civile dei risultati dell'attività di ricerca;
 - c) presentare un report annuale dell'attività svolta dal dottorando ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la permanenza nell'I-PHD College.

Art. 19 - Diploma del Collegio Superiore

1. Al termine dei tre anni di percorso dell'I-PHD College ciascun dottorando deve sostenere una prova finale che consiste nella discussione pubblica della sua attività di ricerca in "coworking" e nell'eventuale presentazione dei prodotti. Le modalità e le tempistiche vengono definite all'inizio di ogni anno accademico.
2. I dottorandi iscritti a corsi di Dottorato di durata superiore ai tre anni che sono stati ammessi all'I-PHD College devono completare le attività previste entro i primi tre anni e restano studenti dell'I-PHD College per il periodo necessario a completare il loro percorso di dottorato di Ateneo.
3. Ai dottorandi dell'I-PHD College che abbiano soddisfatto con regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è conferito il Diploma del Collegio dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 20 - Requisiti di accesso e benefici

1. L'ammissione all'I-PHD College avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bando di concorso, di norma emanato annualmente dal Collegio.
2. Possono essere ammessi alla selezione per l'ammissione all'I-PHD College i candidati iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca dell'Università di Bologna.
3. La selezione per l'ammissione all'I-PHD College è effettuata da una commissione esaminatrice, composta da Tutor del Collegio, nominata dal Direttore del Collegio.
4. I vincitori possono essere ammessi all'I-PHD College con o senza benefici.
5. Il beneficio consiste nell'assegnazione di un posto gratuito presso una residenza dedicata o, qualora non sia possibile assegnare una residenza, nel pagamento di un contributo finanziario a parziale ristoro delle spese di locazione sostenute individualmente.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

6. Il numero dei posti da mettere a concorso e la tipologia di beneficio erogato ogni anno a tutti i dottorandi che ne hanno diritto sono annualmente determinati dagli Organi Accademici su proposta del Consiglio del Collegio.

Art. 21 - Requisiti per la permanenza nell'I-PHD College e mantenimento dei benefici

1. I dottorandi ammessi all'I-PHD College sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi di cui all'Art. 17, commi 1, 3, 4 e 6 e all'Art 19. Tali obblighi formativi si intendono assolti in seguito a valutazione positiva da parte del Consiglio del Collegio. La valutazione è effettuata sulla base della relazione annuale presentata dal dottorando, di cui all'Art. 17, comma 6, e dal report annuale presentato dal suo Tutor, di cui all'Art. 18, comma 2, lett. c), nonché sulla base dell'assolvimento degli obblighi formativi sopra citati. La valutazione tiene conto dell'eventuale mancato rispetto dei Regolamenti del Collegio e di eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il beneficio dell'alloggio di cui all'articolo 20 comma 5 è rinnovato annualmente ai dottorandi che ne hanno diritto per un massimo di 3 anni consecutivi, anche in caso di corsi di Dottorato di ricerca della durata di 4 anni, a seguito della valutazione positiva da parte del Consiglio del Collegio di cui al precedente comma 1.

Art. 22 - Rinunce, decadenze ed esclusioni

1. I dottorandi del primo anno dell'I-PHD College possono rinunciare al beneficio di cui all'Art. 20 c. 5 dandone comunicazione entro i termini e con le modalità stabilite nel bando di ammissione. La rinuncia a tale beneficio si intende valida per l'intero ciclo del percorso dell'I-PHD College.
2. I dottorandi degli anni successivi al primo che usufruiscono del beneficio dell'alloggio possono rinunciarvi in qualunque momento, con un preavviso minimo di 30 giorni: tale rinuncia consente di mantenere lo status di dottorando dell'I-PHD College.
3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 17, commi 1, 3, 4 e 6 e all'Art. 19, e dei requisiti di cui all'Art. 21, il dottorando decade automaticamente dallo status di dottorando dell'I-PHD College.
4. In caso di rinuncia o di esclusione dal corso di Dottorato di ricerca di Ateneo, il dottorando decade automaticamente dallo status di dottorando dell'I-PHD College e interrompe le attività di ricerca in "coworking".
5. In tutti i casi di rinuncia o di decadenza, la residenza assegnata deve essere liberata entro 30 giorni da quando viene inviata la comunicazione di rinuncia o di esclusione. La rinuncia si intende valida per il restante ciclo del percorso dell'I-PHD College. La rinuncia alla residenza gratuita non dà diritto a ottenere alcun contributo finanziario a parziale ristoro delle spese di locazione sostenute individualmente. Qualora il dottorando abbia usufruito del contributo finanziario, deve restituire la quota di contributo relativa all'intero anno accademico.
6. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del percorso all'I-PHD College, il gruppo di lavoro può continuare ad utilizzare i risultati conseguiti fino a quel momento.

CAPO V – NORME DI DISCIPLINA

Art. 23 - Norme di disciplina

1. Si applicano a tutti i Collegiali le norme di disciplina e i conseguenti provvedimenti contenuti nel Regolamento dei procedimenti disciplinari degli Studenti. Nei rapporti dei Collegiali tra di loro e tra essi e il personale del Collegio non può in nessun caso venir meno il reciproco rispetto.
2. Si applicano ai Collegiali i regolamenti delle strutture residenziali del Collegio, gestite direttamente o da terzi, e i regolamenti dei servizi abitativi emanati dal Collegio Superiore.
3. Le violazioni delle norme e dei regolamenti possono comportare l'applicazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari. Il Consiglio del Collegio potrà disporre la revoca dei benefici e l'espulsione del Collegiale in casi di reiterate e/o ingiustificate assenze alle iniziative del Collegio o di comportamenti inadeguati alla permanenza in una struttura collegiale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE

Art. 24 – Gestione

1. Il Collegio ha autonomia di programmazione economico finanziaria, autonomia di revisione della programmazione, autonomia di gestione contabile, di consuntivazione, di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
2. All'organizzazione del Collegio si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
3. Il Direttore generale può individuare, d'intesa con il Direttore del Collegio, direttamente tra il personale contrattualizzato, un'unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato per gli ambiti e la funzionalità propri del Collegio, sotto il profilo gestionale e a diretto rimando del Direttore del Collegio. Questo ruolo di responsabilità, laddove individuato, assicura anche i necessari collegamenti per la gestione delle risorse di cui all'art. 25, nonché le funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio del Collegio.

Art. 25 - Risorse

1. Le risorse del Collegio possono essere costituite da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi formativi e/o di ricerca;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e/o scientifiche;
 - d) erogazioni liberali;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;

f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sull'Albo online di Ateneo.
2. Il Regolamento Didattico del Collegio Superiore di cui al D.R. rep. n. 239 del 08/02/2022 rimane applicabile per quanto compatibile con le previsioni del presente regolamento.
